



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 985 del 25 ottobre 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 1° ottobre 2018, in relazione al ricorso n. 1493, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'intermediario convenuto, degli obblighi concernenti la prestazione di servizi di investimento, in particolare sotto il profilo della mancata informazione circa le caratteristiche degli strumenti finanziari acquistati, nonché della mancata esecuzione di ordine di vendita. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Dopo aver presentato reclamo il 20 giugno 2016, non riscontrato dall'intermediario, il ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue. Il ricorrente espone di aver sottoscritto, dapprima nel biennio 2010/2011, e poi in epoca successiva, sempre dietro proposta dell'intermediario convenuto, azioni e obbligazioni convertibili (poi rimborsate coattivamente, appunto tramite conversione in azioni) emesse dalla banca che, all'epoca dei fatti, deteneva il controllo del convenuto, arrivando così a detenere complessivamente n. 1.040 azioni; il tutto per un controvalore di €65.000,00.

Il ricorrente lamenta che le azioni, così come le obbligazioni, sarebbero state collocate ed offerte in assenza di qualsivoglia informativa precontrattuale e con una pratica commerciale aggressiva e scorretta, in particolare senza che gli fosse data la possibilità di leggere la “*contrattualistica relativa all'operazione finanziaria proposta*”. Con riferimento all'acquisto delle obbligazioni convertibili, il ricorrente si duole anche del fatto che il funzionario dell'intermediario, allora addetto alle vendite, lo avrebbe erroneamente indotto a credere che l'acquisto riguardava semplici obbligazioni e non titoli convertibili. Il ricorrente si duole, infine, del fatto che l'intermediario gli avrebbe negato “*già a partire dal mese di settembre 2014, la richiesta di vendita delle azioni [...] senza neanche processare e/o di eseguire l'ordine [di vendita] delle azioni*”, privandolo così della possibilità di recuperare gran parte del proprio capitale.

Sulla base di quanto esposto, il ricorrente conclude chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento del danno che quantifica in € 65.000,00.

3. Nel procedimento si è costituito l'intermediario che ha rilevato il controllo del convenuto nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa che ha coinvolto la precedente banca capogruppo - emittente dei titoli oggetto delle operazioni di investimento per cui è controversia - e che, anzi, a seguito di fusione per incorporazione perfezionatasi il 7 aprile 2018, è subentrato, a ogni

effetto, in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, sostanziali e processuali, facenti capo al convenuto.

Il resistente premette una breve ricostruzione del rapporto intrattenuto dal convenuto con il ricorrente, osservando che quest'ultimo *“è titolare di n. 1.040 azioni, per un controvalore complessivo di € 65.000,00, di cui n. 300 azioni acquistate il 26.10.2010 in contropartita diretta con la Banca, n. 2 azioni ottenute per stacco dividendo nel 2011, n. 3 azioni ottenute per stacco dividendo nel 2012, n. 100 azioni acquistate il 12.11.2012 in contropartita diretta con la Banca, n. 120 azioni acquistate il 27.08.2013 in occasione dell'aumento di capitale, n. 320 azioni acquistate il 29.08.2014 in occasione dell'aumento di capitale, n. 171 azioni ottenute a seguito del rimborso in azioni del prestito obbligazionario convertibile 2013/2018 e n. 24 azioni ottenute quale premio fedeltà all'aumento di capitale del 2013”*.

In punto di diritto, il resistente si limita a eccepire il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario convenuto, suo dante causa, alle domande articolate nel ricorso. La tesi del resistente è che anche l'intermediario convenuto beneficerebbe, in definitiva, della previsione speciale dettata dall'art. 3, comma 1, lett. b), del d.l. 99/2017, là dove ha stabilito, nel quadro della procedura di liquidazione coatta amministrativa della banca precedente controllante, che sono escluse dal perimetro degli elementi patrimoniali ceduti al resistente, e tra cui rientra anche la partecipazione al capitale del convenuto (poi assorbito a seguito dell'incorporazione), i debiti della banca capogruppo *«nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate»*.

4. Il ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative, ove replica all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal resistente.

Il ricorrente osserva, in particolare, che il contratto di cessione degli *assets*, richiamato dalla nuova capogruppo, non sarebbe idoneo a escludere la responsabilità dell'intermediario convenuto per i fatti oggetto del presente giudizio, dal momento che le passività escluse dal perimetro della cessione

riguarderebbero solo le controversie instaurate dagli investitori direttamente con la precedente capogruppo.

5. Anche il resistente si è avvalso della facoltà di presentare memoria di replica, ove insiste nell'argomentazione a sostegno del difetto di legittimazione passiva dell'intermediario convenuto.

DIRITTO

1. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal resistente è infondata.

Il Collegio si è già espresso sul punto più volte nel senso dell'infondatezza della tesi secondo cui le vicende che hanno interessato il controllo dell'intermediario convenuto (e nella cui posizione, ora, il resistente è formalmente subentrato per effetto della fusione) a seguito della messa in liquidazione coatta della banca controllante all'epoca dei fatti di causa, ed emittente le azioni oggetto dell'investimento per cui è controversia, comporterebbero che esso si debba considerare oramai "*estraneo*" al presente procedimento, perché gli eventuali debiti che fossero accertati in relazione alle operazioni di commercializzazione di quei titoli non sarebbero stati interessati dall'operazione di cessione eseguita in favore del resistente, ma sarebbero rimasti in capo alla banca precedente controllante (cfr. le decisioni del 16 novembre n. 107, 111 e 112; decisione n. 163 del 22 dicembre 2017).

Sul tema in particolare il Collegio si è espresso con la decisione n. 398 del 24 aprile 2018, la cui motivazione è da intendersi qui integralmente richiamata, non avendo, d'altra parte, offerto le controdeduzioni presentate in questo procedimento alcun elemento nuovo che possa dare ragione di mutare l'orientamento ivi espresso.

2. La domanda è fondata.

Al riguardo deve notarsi, preliminarmente, come il resistente si sia limitato a una mera difesa in rito, senza nulla dedurre nel merito, e poi in particolare senza espressamente contestare la ricostruzione della vicenda così come rappresentata nel ricorso. Come quest'Arbitro ha già avuto, dunque, ripetutamente modo di

affermare (cfr. ad esempio decisione n. 348 del 22 marzo 2018; da ultima decisione n. 845 del 20 settembre 2018), tale circostanza consente di applicare nel caso di specie il principio desumibile dall'art. 115, secondo comma, c.p.c., a mente del quale è possibile porre a fondamento della decisione “*i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita*”.

3. Alla luce del principio sopra affermato, deve pertanto ritenersi provato, appunto in quanto non specificamente contestato, che le operazioni di investimento siano avvenute nei termini descritti dal ricorrente, e poi in particolare senza la somministrazione delle informazioni necessarie a consentire una consapevole scelta di investimento.

Il Collegio ritiene, dunque, che la domanda di ristoro formulata dal ricorrente per il danno sofferto in dipendenza dell'acquisto di azioni e obbligazioni convertibili, poi coattivamente convertite, è fondata, e che il danno debba essere liquidato in misura pari al capitale investito, atteso che con la sottoposizione dell'emittente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa può considerarsi pacifico che le azioni, ancora nel portafoglio del ricorrente, sono oramai del tutto prive di valore.

Il danno deve essere liquidato, peraltro, in complessivi € 62.887,50 – e non in € 65.000,00 come richiesto dal ricorrente – atteso che nel computo del danno non può tenersi ovviamente conto delle n. 29 azioni ottenute a titolo gratuito, in quanto assegnate come forma indiretta di distribuzione di dividendi, per le quali il ricorrente non ha sostenuto alcun esborso. Trattandosi di somma dovuta a titolo risarcitorio, e dunque di un debito di valore, a tale importo deve aggiungersi l'ulteriore somma di € 2.716,94 a titolo di rivalutazione monetaria, calcolata con decorrenza dalla data delle singole operazioni controverse.

PQM

In accoglimento del ricorso il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 65.604,44 per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi